

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CESENA, BAGNO DI ROMAGNA,
MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO E
L'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO PER IL CONFERIMENTO DELLE
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE ED IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di gennaio,

26 gennaio 2017

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITÀ ELETTRONICA

TRA

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.92 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.47 del 30/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- ROSSI MONICA, nata a Mercato Saraceno (FC) l'11 giugno 1956, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale:

00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.58 del 27/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MOLARI FABIO, nato a Montiano (FC) il 10 settembre 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), con sede in Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.33 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MENGACCINI LUIGINO, nato a Sant'Agata Feltria (RN) il 26 aprile 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), con sede in Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.71 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SALVI ENRICO, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), con sede in Verghereto (FC), Via Caduti d'Ungheria n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.43 del 28/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in

esecuzione della deliberazione di Consiglio n.4 del 24/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile.

PREMESSO:

- che con Atto costitutivo sottoscritto il 24 gennaio 2014, depositato alla raccolta nr. 421 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cesena, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle Savio, in conformità all'art. 32 del TUEL, all'art. 14 del D.L. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 della L.R. 21/2012;

- che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua, in ambito nazionale, gli organi incaricati di svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario generale dell'ente;

- che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", in esecuzione della delega di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, fissa, in materia, specifici obblighi ed adempimenti a carico degli Enti;

- che le predette norme sono state di recente modificate dalle disposizioni di

cui al D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, che all'art. 1, comma 110, prevede che alcune attività possano essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con particolare riferimento alle funzioni di responsabile anticorruzione;
- tale previsione è stata confermata e ribadita dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione 831 del 3 agosto 2016;
- che si ritiene che lo sviluppo delle attività di cui in parola in ambito Unione, mediante un modello gestionale di coordinamento unitario e sinergico, possa conferire maggiore e più compiuta organicità al predetto Piano e quindi alle azioni ad esso correlate, in una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatici su base territoriale;
- che in specifico tale tipo di delineata strutturazione, anche in ragione della specialità della materia e della complessità delle procedure collegate, potrà costituire valido supporto per gli enti di più ridotte dimensioni che non dispongono di unità organizzative da poter dedicare allo scopo;
- che l'art. 6 dello Statuto dell'Unione, espressamente prevede che: *“1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. [...] 8. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi*

e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate”;

- che l'Unione Valle Savio ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n.4 del 24/01/2017;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento all'Unione Valle Savio, che a mezzo come sopra accetta, delle funzioni relative alla prevenzione ed alla repressione della corruzione ed in materia di trasparenza, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii. da parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

2. Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti abbreviazioni:

- ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione,
- PNA Piano Nazionale Anticorruzione,
- PTPC Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
- RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art. 2 – Funzioni trasferite

1. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di cui al precedente art. 1. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

a) l'individuazione e la nomina di un unico RPCT, in coerenza con quanto

previsto all'art.1, comma 7 della L. 190/2012 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e la costituzione di un nucleo specializzato a supporto dello stesso;

b) la predisposizione di un unico PTPC;

c) l'assunzione di un codice di comportamento valido per tutti gli enti aderenti alla presente convenzione;

d) lo sviluppo di azioni coordinate di verifica e monitoraggio del PTPC;

e) la strutturazione di un programma formativo trasversale, permanente e generalizzato, quale azione di base per l'effettiva attuazione del Piano.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione unitaria delle funzioni relative alla prevenzione ed alla repressione della corruzione ed in materia di trasparenza persegue le seguenti finalità:

a) garantire lo sviluppo delle attività di cui in parola in ambito Unione, mediante un modello gestionale di coordinamento unitario e sinergico;

b) conferire maggiore e più compiuta organicità al PTPC e quindi alle azioni ad esso correlate, in una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatori su base territoriale;

c) costituire un valido supporto per gli enti di più ridotte dimensioni che non dispongono di unità organizzative da poter dedicare allo scopo, anche in ragione della specialità della materia e della complessità delle procedure collegate;

d) incrementare e coordinare le azioni formative per sviluppare un fattivo ed efficace coinvolgimento delle strutture interessate.

Art. 4 – Definizione degli indirizzi

1. Vengono definiti, per la Struttura competente, i seguenti indirizzi operativi:

a) Nozione di corruzione

La definizione di corruzione che si intende assumere nella redazione del PTPC non solo è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

b) Analisi delle attività e mappatura dei processi

Vanno sottoposte a specifica analisi tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) ai fini dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento.

c) Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l’individuazione di misure di prevenzione della corruzione viene strutturato non come adempimento a se stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo.

d) Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione

previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che l'ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, provvede ad individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

e) Ruolo strategico della formazione

La centralità della formazione è affermata già nella Legge 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b).

Si procede ad uno sviluppo del percorso formativo sempre più mirato sia con riferimento ai destinatari (dipendenti, collaboratori ed amministratori), sia per quanto attiene i contenuti.

f) Coinvolgimento dei dipendenti

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) assume carattere decisivo per la qualità del PTPC e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

Il coinvolgimento è assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) in termini di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure.

Art. 5 – Individuazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza

Il responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza (RPCT) viene individuato con specifico atto della Giunta dell'Unione sulla base dei criteri ed dei requisiti soggettivi previsti nel PNA, affinché sia garantito lo svolgimento

dell'attività con effettività ed autonomia.

Lo stesso svolge le seguenti funzioni:

- a) responsabilità di proporre e sovrintendere all'attuazione del PTPC unico;
- b) poteri di coordinamento anche all'interno dei comuni, avvalendosi dei referenti nominati e dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, anche al fine di organizzare al meglio i flussi informativi tra gli uffici degli enti aderenti, referenti e RPCT;
- c) poteri di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione, comprendenti, tra l'altro, la possibilità di approntare sistemi di verifica e controllo dell'efficace attuazione delle misure con la necessaria collaborazione dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali (o apicali) e in generale dei dipendenti dei comuni aderenti all'Unione;
- d) adeguati poteri di interlocuzione con i referenti, con gli altri funzionari e con gli organi di controllo dei comuni coinvolti e conseguente previsione di doveri professionali dei dirigenti e dei referenti di rispondere al RPCT.

Art. 6 – Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 2) del presente atto, fermo restando gli adempimenti spettanti ai singoli enti per ciò che attiene le attività specificatamente poste a loro carico dalla disciplina di riferimento e dal PNA.
2. Il RPCT svolge le funzioni poste in capo allo stesso dotandosi di una struttura organizzativa di supporto, costituita con proprio e specifico atto.
3. L'Unione esercita le competenze e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite dai Comuni, secondo

quanto previsto ed indicato all'articolo 9 della presente convenzione.

4. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatica.

Art. 7 – Organizzazione

1. Le attività oggetto della presente convenzione sono esercitate in modo unitario per l'Unione e per i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, attraverso una struttura organizzativa, che comprende personale dipendente/in comando/in utilizzo congiunto presso l'Unione.

2. Al fine di assicurare un capillare controllo anche all'interno dei singoli Enti, questi ultimi, per le funzioni non trasferite all'Unione provvedono a nominare al loro interno un referente chiamato a verificare, dandone conto al RPCT, l'effettiva attuazione delle misure nel proprio ente, a proporre l'adozione di possibili ulteriori o diverse misure, ad assicurare un costante flusso informativo nei confronti del RPCT.

3. I referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi abbia elementi e riscontri sia per la formazione e il monitoraggio del PTPC sia sull'attuazione delle misure.

4. Il RPCT, il Responsabile del Servizio di Segreteria Generale ed i referenti dei singoli enti costituiscono la cabina di coordinamento che sarà convocata e diretta dallo stesso RPCT, con cadenza almeno bimestrale.

Art. 8– Flussi informativi e forme di consultazione

1. Il Servizio preposto adotta idonei strumenti al fine di assicurare il costante

monitoraggio dell'attività e delle azioni previste PTPC, e predispone, nei tempi e secondo le modalità stabilite da ANAC, gli specifici report previsti per il monitoraggio dello stesso.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il RPCT fornisce ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.

Art. 9 – Rapporti finanziari

1. Le spese relative all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione sono a carico degli enti che aderiscono alla medesima.

2. Le stesse, rappresentate dai costi diretti e indiretti da sostenersi per il funzionamento del servizio, sono quantificate in **€ 2.600,00** in ragione d'anno, suddivise come segue, tenendo conto di distinte fasce di contribuzione, sulla base del numero dei procedimenti mappati ed in carico a ciascun ente:

Bagno di Romagna	Cesena	Mercato Saraceno	Montiano	Sarsina	Verghereto
400,00	1.000,000	400,00	200,00	400,00	200,00
	(somma figurativa)				

3. Il comune di Cesena contribuisce all'attività oggetto della presente convenzione mediante l'apporto di personale in forza all'ufficio associato di Segreteria Generale. Gli altri enti provvederanno a versare all'Unione le somme come sopra indicate entro il 31 dicembre di ciascun anno di

riferimento.

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1. Il conferimento dell'attività oggetto della presente convenzione e l'efficacia della stessa decorrono dalla data di stipula della presente convenzione ed hanno durata fino al 31.12.2018.

2. I comuni possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – Regime di imposta di bollo e di registro

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art.1 della tabella allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e

sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa
accettazione.